

	COMUNE VAL DI ZOLDO	
--	----------------------------	--

PROVINCIA DI BELLUNO

Il Sindaco

**OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE EROGAZIONE BUONI SPESA ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE n. 658 del 29/03/2020 - AIUTI FINALIZZATI
ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ**

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.202, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si è stabilito (art. 35) che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- con DPCM dell'8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;
- con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
- con DPCM dell'11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- con il DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", sono state individuate le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese di cui all'Allegato 1 al citato provvedimento;

- con il DPCM 25 marzo 2020 recante “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020”, sono state individuate ulteriori attività produttive e del commercio soggette a prescrizioni;

- Preso atto dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, vista la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto l’assegnazione di un contributo a rimborso della spesa sostenuta da ciascun comune, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, quantificato per il Comune di Val di Zoldo in € 22.497,49, mediante:

a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzionale;

b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;

- Ritenuto di disciplinare con il presente atto gli aspetti generali per l’erogazione degli aiuti suddetti

- In virtù dei poteri conferiti dal Decreto legge n. 6 del 23.02.2020, che richiama espressamente il potere di ordinanza sindacale di cui all’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali;

- Visto lo Statuto comunale;

- Visto il D. lgs. N. 267/2000;

ORDINA

1. di disciplinare come segue l’erogazione degli aiuti in premessa citati, destinati alla distribuzione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi commerciali di cui all’elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune Val di Zoldo e/o destinati alla distribuzione ai beneficiari di pacchi contenenti generi alimentari e prodotti di prima necessità.

DISCIPLINARE

ART. 1 - BENEFICIARI

- persone o nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE

- pubblicazione all’albo pretorio online, sul sito istituzionale e diffusione capillare sul territorio, anche a mezzo stampa ove possibile, di apposito avviso contenente le informazioni per la presentazione delle domande secondo quanto sotto riportato:
 - presentazione domanda mediante invio del relativo modulo corredato di copia di documento di riconoscimento in corso di validità in uno dei seguenti modi:
 - a mezzo e-mail: buoni.spesa.valdizoldo@gmail.com,
 - consegna nella buchetta della posta all’esterno di una delle sedi municipali di Forno e Fusine
 - ritiro a domicilio per casi particolari concordato telefonicamente
 - verranno ritenute valide anche le domande che dovessero pervenire, nei termini previsti, a mezzo posta ordinaria o ad uno degli indirizzi di posta elettronica istituzionale del Comune Val di Zoldo (valdizoldo@clz.bl.it – comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it)
- scadenza domande mercoledì 08/04/2020;

- raggiungimento delle persone già conosciute dal servizio sociale, o per le quali pervengano segnalazioni agli uffici di casi particolari, a mezzo telefono dall'assistente sociale e/o dagli uffici comunali,

ART. 3 – EROGAZIONE E ENTITA' DEL BUONO:

- le istanze ricevute con le modalità di cui all'articolo 2 e protocollate dagli uffici comunali verranno trasmesse all'assistente sociale per la relazione. Nei casi base fungerà da relazione un semplice visto per approvazione reso con modalità che verranno concordate tra i servizi competenti. Negli altri casi verrà stesa apposita relazione;
- al termine dell'istruttoria delle domande l'ufficio comunale redigerà l'elenco dei beneficiari la cui domanda sia stata accolta, con indicazione dell'importo. L'elenco verrà verificato e approvato con apposito atto;
- in base ai casi che si presenteranno verrà stabilita dall'ufficio competente la modalità più idonea a soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità tra l'erogazione di buoni spesa o la consegna di pacchi alimentari;
- l'entità del buono destinato a ciascun nucleo familiare beneficiario verrà calcolato dopo il termine di scadenza delle domande ed in base al numero di domande ricevute e accettate;
- avranno diritto al buono e/o al pacco alimentare i nuclei familiari (anche monocomponente) all'interno dei quali almeno un componente abbia subito un disagio economico in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad es. interruzione del rapporto di lavoro – sospensione dell'attività – messa in Cassa Integrazione Guadagni – interruzione di percezione redditi diversi in conseguenza delle restrizioni derivanti dalla diffusione del virus, ecc.);
- il reddito dell'intero nucleo familiare, riferito alle entrate del mese di marzo, dovrà rimanere al di sotto di un limite che verrà stabilito successivamente in relazione alle risorse disponibili e al numero di domande pervenute;
- per avere un dato omogeneo nelle famiglie con più redditi il reddito verrà rapportato al numero di produttori di reddito;
- l'importo del buono sarà rapportato al numero di componenti del nucleo familiare;
- per calcolare la quota pro capite al numeratore la somma a disposizione e al denominatore le persone (quindi tutti i componenti del nucleo) assegnatari del buono. L'importo del buono risulterà dalla quota pro capite moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare;
- in caso dovessero emergere situazioni di nuclei in stato di particolare bisogno, in base ad apposita relazione dell'assistente sociale, si potrà prescindere dal solo calcolo matematico ed erogare un buono di importo maggiore così da assicurare le esigenze primarie del nucleo;
- qualora ritenuto necessario in base al numero di domande pervenute e al conseguente importo del buono che verrebbe a determinarsi per ciascun nucleo ci si riserva la facoltà di erogare lo stanziamento pervenuto in più fasi o di riaprire il termine per la presentazione delle domande,

ART. 4 – CONVENZIONAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI

- ai fini della redazione dell'avviso pubblico contenente l'elenco degli esercizi commerciali e altri fornitori di generi alimentari e di prima necessità convenzionati, presso i quali i beneficiari potranno spendere i buoni erogati, l'ufficio competente pubblicherà all'albo pretorio online apposita manifestazione di interesse destinata a quelli con sede nel territorio del Comune Val di Zoldo, o che effettuano consegna a domicilio nel territorio comunale suddetto;

2. di riservarsi, qualora si rendesse necessario, ulteriori interventi, al fine di modificare e/o integrare le misure adottate o adottarne di nuove a sostegno della collettività amministrata tenuto conto dell'impatto economico che le misure governative di contenimento dell'epidemia da COVID-19 stanno avendo sulla collettività stessa;

3. di demandare al Responsabile di Area l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente,

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle forme stabilite dalla legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
dott. Camillo De Pellegrin

	COMUNE VAL DI ZOLDO	
--	----------------------------	--

PROVINCIA DI BELLUNO

Il Sindaco

**OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE EROGAZIONE BUONI SPESA ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE n. 658 del 29/03/2020 - AIUTI FINALIZZATI
ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ**

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.202, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si è stabilito (art. 35) che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- con DPCM dell'8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;
- con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
- con DPCM dell'11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- con il DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", sono state individuate le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese di cui all'Allegato 1 al citato provvedimento;

- con il DPCM 25 marzo 2020 recante “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020”, sono state individuate ulteriori attività produttive e del commercio soggette a prescrizioni;

- Preso atto dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, vista la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto l’assegnazione di un contributo a rimborso della spesa sostenuta da ciascun comune, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, quantificato per il Comune di Val di Zoldo in € 22.497,49, mediante:

a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzionale;

b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;

- Ritenuto di disciplinare con il presente atto gli aspetti generali per l’erogazione degli aiuti suddetti

- In virtù dei poteri conferiti dal Decreto legge n. 6 del 23.02.2020, che richiama espressamente il potere di ordinanza sindacale di cui all’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali;

- Visto lo Statuto comunale;

- Visto il D. lgs. N. 267/2000;

ORDINA

1. di disciplinare come segue l’erogazione degli aiuti in premessa citati, destinati alla distribuzione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi commerciali di cui all’elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune Val di Zoldo e/o destinati alla distribuzione ai beneficiari di pacchi contenenti generi alimentari e prodotti di prima necessità.

DISCIPLINARE

ART. 1 - BENEFICIARI

- persone o nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE

- pubblicazione all’albo pretorio online, sul sito istituzionale e diffusione capillare sul territorio, anche a mezzo stampa ove possibile, di apposito avviso contenente le informazioni per la presentazione delle domande secondo quanto sotto riportato:
 - presentazione domanda mediante invio del relativo modulo corredato di copia di documento di riconoscimento in corso di validità in uno dei seguenti modi:
 - a mezzo e-mail: buoni.spesa.valdizoldo@gmail.com,
 - consegna nella buchetta della posta all’esterno di una delle sedi municipali di Forno e Fusine
 - ritiro a domicilio per casi particolari concordato telefonicamente
 - verranno ritenute valide anche le domande che dovessero pervenire, nei termini previsti, a mezzo posta ordinaria o ad uno degli indirizzi di posta elettronica istituzionale del Comune Val di Zoldo (valdizoldo@clz.bl.it – comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it)
- scadenza domande mercoledì 08/04/2020;

- raggiungimento delle persone già conosciute dal servizio sociale, o per le quali pervengano segnalazioni agli uffici di casi particolari, a mezzo telefono dall'assistente sociale e/o dagli uffici comunali,

ART. 3 – EROGAZIONE E ENTITA' DEL BUONO:

- le istanze ricevute con le modalità di cui all'articolo 2 e protocollate dagli uffici comunali verranno trasmesse all'assistente sociale per la relazione. Nei casi base fungerà da relazione un semplice visto per approvazione reso con modalità che verranno concordate tra i servizi competenti. Negli altri casi verrà stesa apposita relazione;
- al termine dell'istruttoria delle domande l'ufficio comunale redigerà l'elenco dei beneficiari la cui domanda sia stata accolta, con indicazione dell'importo. L'elenco verrà verificato e approvato con apposito atto;
- in base ai casi che si presenteranno verrà stabilita dall'ufficio competente la modalità più idonea a soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità tra l'erogazione di buoni spesa o la consegna di pacchi alimentari;
- l'entità del buono destinato a ciascun nucleo familiare beneficiario verrà calcolato dopo il termine di scadenza delle domande ed in base al numero di domande ricevute e accettate;
- avranno diritto al buono e/o al pacco alimentare i nuclei familiari (anche monocomponente) all'interno dei quali almeno un componente abbia subito un disagio economico in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad es. interruzione del rapporto di lavoro – sospensione dell'attività – messa in Cassa Integrazione Guadagni – interruzione di percezione redditi diversi in conseguenza delle restrizioni derivanti dalla diffusione del virus, ecc.);
- il reddito dell'intero nucleo familiare, riferito alle entrate del mese di marzo, dovrà rimanere al di sotto di un limite che verrà stabilito successivamente in relazione alle risorse disponibili e al numero di domande pervenute;
- per avere un dato omogeneo nelle famiglie con più redditi il reddito verrà rapportato al numero di produttori di reddito;
- l'importo del buono sarà rapportato al numero di componenti del nucleo familiare;
- per calcolare la quota pro capite al numeratore la somma a disposizione e al denominatore le persone (quindi tutti i componenti del nucleo) assegnatari del buono. L'importo del buono risulterà dalla quota pro capite moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare;
- in caso dovessero emergere situazioni di nuclei in stato di particolare bisogno, in base ad apposita relazione dell'assistente sociale, si potrà prescindere dal solo calcolo matematico ed erogare un buono di importo maggiore così da assicurare le esigenze primarie del nucleo;
- qualora ritenuto necessario in base al numero di domande pervenute e al conseguente importo del buono che verrebbe a determinarsi per ciascun nucleo ci si riserva la facoltà di erogare lo stanziamento pervenuto in più fasi o di riaprire il termine per la presentazione delle domande,

ART. 4 – CONVENZIONAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI

- ai fini della redazione dell'avviso pubblico contenente l'elenco degli esercizi commerciali e altri fornitori di generi alimentari e di prima necessità convenzionati, presso i quali i beneficiari potranno spendere i buoni erogati, l'ufficio competente pubblicherà all'albo pretorio online apposita manifestazione di interesse destinata a quelli con sede nel territorio del Comune Val di Zoldo, o che effettuano consegna a domicilio nel territorio comunale suddetto;

2. di riservarsi, qualora si rendesse necessario, ulteriori interventi, al fine di modificare e/o integrare le misure adottate o adottarne di nuove a sostegno della collettività amministrata tenuto conto dell'impatto economico che le misure governative di contenimento dell'epidemia da COVID-19 stanno avendo sulla collettività stessa;

3. di demandare al Responsabile di Area l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente,

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle forme stabilite dalla legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
dott. Camillo De Pellegrin

{

Procedimento istruito dal Funzionario Maier Alina
